

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04845/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4845 del 2019, proposto da

Fortunata Adorno, Sandino Albanito, Sara Albeetar, Enrico Alessandro, Salvatore Guido Alfano, Rosita Adriana Altieri, Daniela Anastasi, Lara Andriolo, Giambattista Angotzi, Chiara Annibale, Rosa Arcella, Valentina Ardelli, Diego Argento, Andrea Baldini, Filippo Ballarin, Bruno Bartucca, Elodia Bianco, Serena Bigi, Alessandro Boezio, Marta Anna Bonifati, Vitaliana Bono, Caterina Borgese, Anna Borruso, Alessia Brancia, Maggiorino Buoncore, Irene Buttiglione, Annalisa Cagnin, Marco Calenne, Carlo Antonio Maria Caligiuri, Luisa Claudia Calleia, Carmen Canale, Ciroberto Caputo, Paolo Capuzzi, Valeria Caristo, Antonino Carlino, Biagio Carlomagno, Donatella Carriero, Sebastiano Cavallaro, Giuseppina Cerlito, Maria Ausilia Ciccia, Carmela Clemente, Margherita Colombini, Marta Conte, Rossana Conti, Mariacecilia Costa, Mercede Maria Pia Cuman, Nicola Curzio, Salvatore Diego Cusumano, Giuseppe D'Antone, Valerio D'Ercole, Katia Dani, Cosimo De Benedictis, Stefano De Berti, Antonio De Cristofaro, Tania De Gregorio, Paolo De Luca, Bruna De Pietro, Fabio De Vivo, Anna Del Conte, Julia

Dell'Acqua, Franca Devinu, Sara Di Cori, Giannicola Di Cosmo, Cinzia Di Tana, Stefania Dimino, Francesco Doro, Andrea Elia, Rossana Emmi, Francesca Ettore, Davide Failla, Monica Ferracuti, Ingrid Ferrari, Rosario Ferrazzo, Camilla Ferri, Sonia Ficano, Rosalia Ficano, Giuseppe Floro, Romina Daniela Fodera', Francesco Fondacci, Tullio Forlenza, Demetrio Fortugno, Lucia Furnari, Antonino Gagliano, Paolo Massimo Gagliardi, Donato Cosimo Gallitelli, Luca Garofalo, Grazia Maria Germinario, Paolo Ghirardello, Nicoletta Eva Giardina, Adriano Giuliani, Ivana Grasso, Matteo Grimoldi, Agata Francesca Guglielmo, Rossana Guzzetti, Giuseppe Iacobellis, Fabio Imbergamo, Nicolo' Incerti, Maria Rossella Ingoglia, Giuseppe La Rosa, Tommaso Ladalaro, Sebastiano Lamorte, Salvina Rita Lana, Giuseppe Lapalorcia, Giuseppe Laricchiuta, Girolamo Laricchiuta, Nicola Cristina Leck, Francesca Leone, Maria Pia Lixi, Francesca Lo Coco, Valentina Lo Stimolo, Fabio Maria Giuseppe Longo, Annarita Lospalluto, Alessandra Luchetti, Davide Carmelo Luciotto, Elena Lunghi, Gavina Lupinu, Maria Franca Lupinu, Giuseppe Martino, Silvia Mazzeo, Erica Meda, Davide Medri, Roberto Merotto, Massimiliano Mezzadonna, Lory Mingotti, Pasqualino Mitidieri, Valeria Modica, Teresa Montagano, Manuele Montanari, Maria Morgillo, Micaela Morrillo, Dorotea Moscato, Cristina Mufatti, Giovanni Napolitano, Anna Grazia Nargiso, Calogero Nicolosi, Annunziata Oliviero, Giulio Ottanelli, Daniela Pagliarani, Filippo Pambianco, Gianpiero Pannofino, Carmelita Pasquariello, Enrico Piccini, Grazia Piredda, Francesco Pirillo, Angela Princi, Salvatore Antonio Principato Trosso, Lorenzo Profita, Giuseppe Pugliese, Angelica Raguso, Dario Ramazzotti, Orazio Rapisarda, Alessandra Rea, Andrea Rellini, Ilaria Riboldi, Maddalena Ricciardi, Andrea Riga, Maria Pia Rimedio, Floriana Ristori, Stefania Laura Rizzo, Ileana Rizzon, Giuseppa Ronchi, Marcello Rotondella, Nadia Maria Ruju, Elena Santamaria, Antonio Francesco Sapia, Fenton Savastano, Annamaria Scappaticcio, Francesco Schiattarella, Filippo Schillaci, Gianni Scomparin, Cristina Scorza, Luigi Siciliano, Letizia Cesarina Spinella, Mario Spinelli, Francesca Staibano, Laura Stretti, Gianluca Stumpo, Sabrina Tagliamento, Lucia Tagliaverga, Giuseppina

Tinnirello, Katia Toselli, Antonio Urti, Pierpaolo Vilella, Valentina Vitale, Elisa Vitali, Emanuela Zambito, Michael Zumbo, Angeloantonio Zuofo, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:

- a) dell'art. 1 del D.D.G. MIUR del 28.01.2019, prot. n. 73, nella parte in cui consente di presentare domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze e, quindi, di aggiornare la posizione assunta in III fascia, solo a coloro che acquisiscono il titolo di abilitazione, escludendo, invece, coloro che hanno acquisito un ulteriore punteggio a seguito del servizio prestato;
- b) dell'art. 2 del predetto decreto MIUR n. 73/2019 nella parte in cui non consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto e, quindi, la collocazione nell'elenco aggiuntivo, ai ricorrenti in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle accademie delle belle arti, dagli istituti superiori per le industrie artistiche, dai conservatori ed istituti musicali pareggiati preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche (c.d. AFAM);
- c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;
- d) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il diritto all'iscrizione in seconda fascia delle graduatorie è riservata ai soli docenti in possesso di abilitazione e che i ricorrenti ne sono sprovvisti;
- che con riguardo alla posizione dei diplomati presso le Istituzioni AFAM, che la giurisprudenza della Sezione esclude il valore abilitante dei relativi diplomi (cfr. sentt. n. 4961/2018, 5875/2019) e che quanto ai diplomati presso le scuole e gli istituti magistrali entro gli anni scolastici 2001 – 2002, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 e 5 del 2019 ha ribadito il valore non abilitante all'insegnamento dei diplomi stessi;
- che il provvedimento impugnato è volto esclusivamente ad assicurare ai soggetti, che nelle more del triennio abbiano conseguito un titolo di abilitazione all'insegnamento, di iscriversi negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II fascia, senza dover attendere il nuovo triennio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO